



Provincia di Genova

AREA 08 – AMBIENTE
Ufficio Segreteria Tecnica Acqua

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DELL'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE GENOVESE**

Capo I	Disposizioni generali
Capo II	Organi e Funzioni
Capo III	Organizzazione della Segreteria Tecnica
Capo IV	Norme transitorie e finali

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1. *Ai fini del presente Regolamento s'intende per:*
 - a. *“A.T.O.”: l’Ambito Territoriale Ottimale Genovese, di seguito denominato l’Ambito;*
 - b. *“Autorità d’Ambito”: la forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L. 5.01.1994, n. 36, di seguito denominata l’Autorità;*
 - c. *“Convenzione di Cooperazione”: la forma di cooperazione tra Comuni e Province di cui all’art. 30 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267, di seguito denominata la Convenzione;*
 - d. *“Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali interessati”: l’assemblea dei Sindaci o loro delegati di cui all’art. 2 della Convenzione, cui compete l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominata la Conferenza;*

- e. *“Comitato consultivo: l’organismo di elaborazione e presentazione di proposte alla Conferenza, di seguito denominato il Comitato;*
- f. *“Carta dei Servizi”: il documento, allegato alla convenzione con il gestore unico del Servizio Idrico Integrato, redatto in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, allo schema generale di riferimento di cui al D.P.C.M. del 29.04.1999 e alla deliberazione della Giunta Regionale 11.06.1998, n. 1736, per la tutela dei diritti degli utenti attraverso apposite misure metodologiche e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del Servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.*

Articolo 2

Oggetto del Regolamento.

- 1. *Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l’organizzazione dell’Autorità, in attuazione della “Convenzione di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), che ne disciplina la costituzione.*

Articolo 3

Rappresentanza e sede dell’Autorità d’Ambito.

- 1. L’Autorità dell’Ambito Genovese ha sede presso la Provincia di Genova.

CAPO II - ORGANI E FUNZIONI

Articolo 4

Competenze della Conferenza

- 1. In attuazione delle funzioni riservate alla sua competenza esclusiva dall’art. 3 della Convenzione, la Conferenza delibera in ordine ai seguenti adempimenti per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato:
 - a. *La scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato;*
 - b. *La definizione dei criteri e dei parametri da utilizzare per la salvaguardia delle gestioni esistenti;*
 - c. *L’eventuale indicazione di gestioni esistenti da salvaguardare in attuazione dei criteri e dei parametri predefiniti;*
 - d. *La determinazione dei criteri e delle modalità per la ricognizione delle opere di captazione, di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti nell’Ambito, ai fini della definizione del programma degli interventi previsto dall’art. 11, comma 3, della legge 5.01.1994, n. 36;*

- e. *L'approvazione della convenzione da stipulare con il soggetto gestore in conformità alla convenzione - tipo adottata dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5.01.1994, n. 36;*
- f. *La determinazione dei criteri per la scelta del soggetto gestore;*
- g. *L'individuazione del soggetto gestore che svolge la funzione di coordinamento del servizio qualora sussistano, per effetto di quanto previsto alla lett. c), una pluralità di soggetti gestori;*
- h. *L'approvazione degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 5.01.1994, n. 36;*
- i. *La tariffa del servizio idrico integrato con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 della legge 5.01.1994, n. 36, di cui all'art. 37, comma 7, della legge regionale 16.08.1995, n. 43 e dell'art. 2, comma 4, della legge 21.01.1994, n. 61;*
- j. *L'affidamento del servizio idrico integrato al soggetto gestore;*
- k. *Il conferimento al responsabile del coordinamento della delega per la stipula della convenzione da sottoscrivere con il soggetto gestore;*
- l. *La definizione del sistema informativo concernente il servizio idrico integrato stesso, in conformità con gli standard indicati dalla Regione, connesso con il sistema informativo regionale per uno sviluppo coordinato dei sistemi informativi stessi che consenta un reciproco scambio di dati e di servizi;*
- m. *L'approvazione dei criteri e delle modalità relative alle attività di vigilanza e di controllo sulla gestione del Servizio Idrico Integrato con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard di qualità del servizio prestabiliti nella convenzione con il soggetto gestore;*
- n. *La revoca al soggetto gestore dell'affidamento del servizio nel caso di gravi inadempienze così come previsto dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 1, lett. e);*
- o. *Le proposte di modifica alla Convenzione.*

2. *Compete inoltre alla Conferenza:*

- a. *approvare ed aggiornare la dotazione organica della Segreteria Tecnica dell'Autorità;*
- b. *approvare gli strumenti di programmazione e pianificazione finanziaria di cui al successivo art.13 del presente Regolamento;*
- c. *approvare la relazione annuale redatta dalla Segreteria Tecnica sull'organizzazione e sulla gestione del Servizio Idrico Integrato;*
- d. *emanare direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto di piani e/o programmi di competenza dell'Autorità.*

3. *Per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 30 del 31/10/2006 "Disposizioni urgenti in materia ambientale", si rimanda all'art. 16, comma 7, del presente Regolamento.*

Articolo 5

Composizione, rappresentanza e durata della Conferenza.

1. Ai sensi degli artt. 2 e 8 della Convenzione la Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ambito "Genovese" o da loro delegati.
2. La Provincia è l'Ente locale responsabile del coordinamento delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione; ad essa spettano i compiti previsti dall'articolo 7 della Convenzione medesima.
3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia di Genova, o da un suo delegato, il quale:
 - a. *rappresenta la Conferenza nei confronti degli Enti locali convenzionati, degli altri Ambiti e degli altri Enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati;*
 - b. *convoca e presiede la Conferenza secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento e ne firma i verbali;*
 - c. *convoca e presiede il Comitato consultivo di cui al successivo art. 15;*
 - d. *cura la trasmissione degli atti fondamentali ed i verbali delle sedute della Conferenza agli Enti locali convenzionati;*
 - e. *esercita le altre funzioni che gli sono demandate dalla Conferenza.*
4. I Comuni, tutti od in parte, facenti parte di Comunità montane possono accordarsi per farsi rappresentare nella Conferenza dal Presidente della Comunità Montana di appartenenza o da un suo delegato; la rappresentanza in questo caso è determinata in proporzione alla somma della popolazione residente nei singoli Comuni, risultante dall'ultimo censimento ISTAT ed in base al numero dei Comuni rappresentati.
5. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Convenzione la Conferenza ha durata illimitata ed i suoi componenti durano in carica sino alla loro sostituzione che avviene automaticamente con l'insediamento dei nuovi Sindaci o Presidenti.

Articolo 6

Incompatibilità

1. Costituiscono cause d'incompatibilità per i componenti la Conferenza l'essere membri di organi delle aziende e/o dei consorzi che si occupano di erogazione di servizi idrici ricadenti nel territorio dell'Ambito.

Articolo 7

Funzionamento della Conferenza

1. Il Presidente della Conferenza convoca la stessa almeno una volta all'anno per la verifica della gestione del Servizio Idrico Integrato ed inoltre:
 - a. *ogni qualvolta si renda necessario adempiere alle disposizioni di legge per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato;*
 - b. *quando lo richieda un numero di Comuni pari ad almeno un sesto di quelli ricompresi nell'Ambito, o da un numero di Comuni che rappresentino almeno un sesto della popolazione complessiva dell'Ambito. In tale caso la domanda è presentata per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti da trattare ed è sottoscritta dai Sindaci dei Comuni richiedenti. La riunione si svolge entro 30 giorni dall'assunzione della domanda al protocollo della Presidenza della Provincia.*
2. La convocazione è effettuata con apposito avviso scritto, firmato dal Presidente della Conferenza; tale avviso deve pervenire agli enti convenzionati almeno otto giorni prima del giorno fissato per la Conferenza, unitamente all'Ordine del Giorno, contenente l'elenco degli argomenti da trattare. Si osservano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
3. L'avviso di convocazione contiene le seguenti indicazioni:
 - a. *il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;*
 - b. *il promotore dell'iniziativa della convocazione, qualora la stessa avvenga ai sensi della lettera b) comma 1, del presente articolo;*
 - c. *la previsione dell'eventuale prosecuzione pomeridiana e dell'eventuale aggiornamento;*
 - d. *la data e la firma del Presidente della Conferenza.*
4. Ciascun ente convenzionato può richiedere di mettere all'ordine del giorno proposte e problematiche attinenti l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato. In tal caso esse sono trasmesse all'ufficio del Presidente della Conferenza.
5. L'ordine del giorno delle riunioni della Conferenza, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è redatto dal Presidente della Conferenza e deve essere consegnato ai rappresentanti degli enti convenzionati unitamente all'avviso di convocazione;
6. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno osservando il seguente ordine:
 - a. *Questioni relative alla composizione degli organismi previsti dal presente Regolamento e dalla Convenzione;*
 - b. *Decisioni attinenti gli strumenti di programmazione e pianificazione finanziaria;*
 - c. *Proposte del Comitato.*
7. Gli argomenti posti all'ordine del giorno di una seduta e non esaminati nel corso della stessa sono posti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 8

Modalità di votazione.

1. La Conferenza è validamente costituita quando sia presente la maggioranza assoluta degli Enti locali convenzionati determinata sia in termini numerici sia in termini di rappresentanza .
2. All'ora della convocazione, il Presidente della Conferenza procede all'appello dei rappresentanti degli Enti convenzionati.
3. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
4. Se manca il numero legale, il Presidente della Conferenza può disporre che si facciano altri appelli a congrui intervalli di tempo. Qualora il numero legale non sia stato raggiunto e sia trascorso un'ora da quella di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta, facendo redigere apposito verbale, con indicazione dei rappresentanti degli enti convenzionati presenti.
5. Le decisioni della Conferenza sono approvate con il voto favorevole dei rappresentanti degli Enti convenzionati, che costituiscano almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato e la metà più uno dei Comuni dell'Ambito, senza necessità di successiva ratifica da parte degli organi comunali, salvo il caso di modifiche alla Convenzione, come previsto dalla stessa all'art. 9.
6. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Chi si astiene lo dichiara esplicitamente.

Articolo 9

Processo verbale

1. Il verbale delle sedute della Conferenza, con il quale si documenta la seduta e si attestano le decisioni prese, è redatto dal Responsabile della Segreteria Tecnica, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
2. Il verbale contiene:
 - a. *il giorno e l'ora di inizio della seduta;*
 - b. *l'indicazione nominativa dei presenti;*
 - c. *Il resoconto dell'andamento della seduta;*
 - d. *Il testo della discussione, anche per riassunto;*
 - e. *Le decisioni della Conferenza;*
 - f. *Il numero dei voti pro e contro ogni proposta, con l'indicazione degli astenuti;*
 - g. *La forma delle votazioni*
3. I processi verbali sono firmati dal Presidente della Conferenza e dal Segretario.

Articolo 10
Iniziative di indirizzo e di controllo

1. Le mozioni sono strumenti di indirizzo della Conferenza, finalizzati a provocare un'ampia discussione su argomenti di particolare importanza o ad esprimere un giudizio sulla condotta ed azione dell'Autorità.
2. Le mozioni sono presentate da almeno cinque Comuni; per le modalità di svolgimento e discussione si applicano le norme di cui al Regolamento del Consiglio provinciale.
3. L'attività di controllo e conoscitiva si esercita mediante: interpellanze, interrogazioni e richieste di informazioni. Per quanto attiene le modalità di svolgimento di tali strumenti si applicano le norme di cui al Regolamento del Consiglio provinciale.

Art. 11
Provvedimenti

1. Le decisioni approvate dalla Conferenza sono adottate dalla Provincia di Genova, secondo il disposto dell'art. 7, lett. c), della Convenzione.
2. I provvedimenti attuativi delle decisioni della Conferenza sono emessi dal Dirigente della Provincia di Genova responsabile del Servizio, salvo quelli di esclusiva competenza degli altri organi provinciali.
3. Le decisioni adottate sono pubblicate all'Albo pretorio della Provincia di Genova per quindici giorni consecutivi; esse divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

Articolo 12
Accesso agli atti.

1. A cura della Segreteria Tecnica è periodicamente aggiornato e custodito il Registro delle decisioni della Conferenza.
2. Per l'accesso agli atti relativi a decisioni della Conferenza si richiamano le relative disposizioni di cui al Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi. I componenti la Conferenza possono accedere agli atti in qualunque momento lo richiedano.

Articolo 13

Programmazione e pianificazione finanziaria

1. L'Ambito dispone di propri stanziamenti iscritti nel bilancio provinciale in appositi capitoli vincolati di entrata e di uscita.
2. Costituiscono strumenti di programmazione e pianificazione finanziaria i seguenti documenti che sono sottoposti all'approvazione della Conferenza:
 - *Linee d'indirizzo*
 - *Previsioni di entrata e di spesa*
 - *Rendiconto*
3. La Conferenza approva le linee d'indirizzo, le previsioni d'entrata e di uscita ed il rendiconto nei termini utili per la formazione del bilancio e del rendiconto della Provincia.
4. Eventuali variazioni alle previsioni di entrata e di spesa sono approvate dalla Conferenza e la Provincia provvede a adottare apposita deliberazione di variazione al proprio bilancio di previsione.
5. L'Autorità d'Ambito utilizza gli uffici dei Servizi Finanziari provinciali presso cui ha sede.

Articolo 14

Commissioni tecniche consultive

1. La Conferenza può istituire commissioni tecniche consultive qualora ritenga che determinate materie o iniziative riferite al Servizio Idrico Integrato necessitino di particolari approfondimenti.
2. Le commissioni possono essere costituite da membri della Conferenza, da specifiche figure professionali in servizio presso la Provincia e/o i Comuni, nonché da membri esterni esperti nelle discipline richieste.
3. Le commissioni operano esclusivamente nell'ambito della materia per la quale sono costituite e con le modalità, i limiti e le condizioni stabilite dalla Conferenza.
4. Le commissioni riferiscono alla Conferenza sull'attività svolta normalmente entro due mesi dall'insediamento.

Articolo 15

Comitato

1. La Conferenza procede alla nomina di un Comitato composto da:
 - a. *il Presidente della Conferenza o persona da lui delegata, che lo presiede;*

- b. *da un numero massimo di 11 rappresentanti degli enti locali convenzionati così individuati:*
- c. *Sindaco del Comune di Genova o suo delegato, quale Comune capoluogo della provincia*
- d. *Un Sindaco **o suo delegato** in rappresentanza di ciascuna delle 8 Comunità Montane presenti nell'Ambito **o in alternativa il Presidente della Comunità Montana o suo delegato**;*
- e. *Due Sindaci o loro delegati in rappresentanza dei Comuni di Bogliasco, Camogli, Chiavari, Lavagna, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita e Zoagli.*

Articolo 16

Compiti del Comitato

1. Spetta al Comitato, avvalendosi ove occorra della Segreteria Tecnica, l'elaborazione e la presentazione alla Conferenza delle proposte relative alle funzioni di cui all'articolo 4.
2. Spetta inoltre al Comitato il compimento degli ulteriori atti ad esso demandati dalla Conferenza.
3. Il Presidente o suo delegato convoca il Comitato con cadenza mensile. Il Comitato è convocato ove ne facciano richiesta almeno due componenti dello stesso o il rappresentante del Comune capoluogo, i quali propongono altresì gli argomenti da trattare. La convocazione é effettuata con le medesime formalità richieste per la convocazione della Conferenza o a mezzo fax e posta elettronica. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento è ridotto alla metà.
4. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
5. Il Comitato è validamente costituito ove siano presenti la maggioranza dei componenti.
6. Il Comitato decide con il consenso unanime dei rappresentanti presenti alla seduta. Nel caso non si consegua l'unanimità dei consensi entro il termine fissato dal Presidente o suo delegato, i lavori del Comitato si concluderanno con la rappresentazione alla Conferenza dell'istruttoria svolta e delle diverse soluzioni emerse in esito alla stessa.
7. E' compito del Comitato il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento.
Le autorizzazioni approvate dal Comitato sono adottate dalla Provincia di Genova, secondo il disposto dell'art. 7, lett. c), della Convenzione.
I provvedimenti attuativi delle autorizzazioni rilasciate dal Comitato sono emessi dal Dirigente della Provincia di Genova responsabile del Servizio e sono pubblicati all'Albo pretorio della Provincia di Genova per quindici giorni consecutivi.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA

Articolo 17 Istituzione e personale

1. Secondo quanto disposto dall'art. 10 della Convenzione, per il funzionamento dell'Ambito la Provincia di Genova si avvale di un Ufficio di Segreteria Tecnica formato da personale in servizio presso la Provincia ovvero comandato da altri enti convenzionati.
2. La sede della Segreteria Tecnica è presso gli uffici della Provincia di Genova.
3. I costi di funzionamento sono suddivisi in quote proporzionali tra i Comuni territorialmente compresi nell'Ambito in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento.
4. Nelle more di approvazione del bilancio preventivo i Comuni forniscono attestazione firmata dal Sindaco e dal responsabile dei servizi finanziari di avvenuto accantonamento della quota di spettanza.
4. I dipendenti posti al servizio dell'Autorità mantengono il rapporto di servizio con gli Enti locali di provenienza; l'anzianità maturata dagli stessi è considerata a tutti gli effetti per la progressione in carriera nell'Ente di appartenenza.
5. Nel caso in cui non sia possibile reperire personale comandato per l'integrale copertura dei posti in organico, la Provincia di Genova provvede mediante assunzione in nome e per conto dell'Ambito.
6. Tutti gli adempimenti relativi alle spese per il personale, sia in termini di retribuzione, contributi previdenziali, assicurativi, ecc., sono svolti dagli uffici dell'Area 02 – Organizzazione e Sviluppo - della Provincia di Genova.
7. Al personale della Segreteria Tecnica si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – Enti Locali, nonché tutti gli accordi stipulati a livello decentrato tra la Provincia di Genova e la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Articolo 18 Compiti

1. La Segreteria Tecnica opera per l'attuazione di quanto previsto dalla Convenzione e per l'attuazione delle decisioni della Conferenza.
2. Per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti la Segreteria Tecnica si avvale dell'apporto tecnico, amministrativo, legale e contabile degli altri uffici provinciali.
3. La Segreteria svolge i seguenti compiti:

- a. *informazione e ausilio tecnico amministrativo alla Provincia di Genova in qualità di responsabile del coordinamento, alla Conferenza, ai singoli enti locali convenzionati, al Collegio di Vigilanza ed agli altri organismi quali l’Autorità di Bacino, le A.S.L., ecc.;*
 - b. *assistenza alla Conferenza durante le sedute anche ai fini della redazione dei relativi verbali e della registrazione delle decisioni, degli indirizzi e degli orientamenti espressi;*
 - c. *redazione degli atti con i quali i preposti organi provinciali adottano i provvedimenti e le iniziative deliberate dalla Conferenza.*
4. In particolare, per quanto attiene alla funzione di supporto tecnico amministrativo, la Segreteria, unitamente alla/e Commissione/i tecnico/che consultiva/e di cui al precedente art. 14 del presente Regolamento, su richiesta della Conferenza e sulla base dei criteri indicati dalla stessa svolge le seguenti attività:
- a. *pianificazione e coordinamento delle iniziative;*
 - b. *istruttoria relativa all’individuazione degli organismi da salvaguardare;*
 - c. *definizione degli atti necessari per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato al soggetto gestore;*
 - d. *predisposizione del Piano di ricognizione delle opere e del Piano d’Ambito comprensivo della dinamica tariffaria;*
 - e. *realizzazione e gestione del sistema informativo concernente il Servizio Idrico Integrato;*
 - f. *verifiche sul rispetto degli standard di qualità del servizio affidato al gestore unico;*
 - g. *svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sui servizi di gestione;*
 - h. *tutela dei diritti degli utenti attraverso la vigilanza sull’applicazione della Carta del Servizio Idrico Integrato.*
5. Nell’esercizio dei compiti connessi alla vigilanza ed al controllo, gli Enti Locali convenzionati s’impegnano a fornire alla Segreteria Tecnica ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell’esercizio delle suddette attività.
6. La Segreteria Tecnica svolge inoltre le specifiche attività istruttorie demandate alla stessa dal Collegio di Vigilanza.

CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19 ***Disposizioni finali***

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso riferimento ai disposti della Convenzione, si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per le autonomie locali, in quanto applicabili e si applica il Regolamento del Consiglio provinciale.